

## INTRODUZIONE

### **1. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

La relazione presentata ogni anno dal Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, contiene la valutazione sullo stato dell'azione di prevenzione in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I dati sull'attività di prevenzione sono forniti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 231/2007, dalla UIF, dalle Autorità di vigilanza di settore, dalle Amministrazioni interessate, dagli ordini professionali, dalla Guardia di finanza e dalla Direzione investigativa antimafia. I contributi sono forniti nell'ambito delle rispettive funzioni di vigilanza e controllo così come definite dal decreto legislativo 231/2007.

#### **1.1 La normativa comunitaria per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo**

Con l'emanazione dei decreti legislativi 22 giugno 2007, n. 109, e 21 novembre 2007, n. 231, l'Italia ha recepito la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (di seguito III Direttiva) nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione.

La III Direttiva è stata emanata per proteggere l'integrità del sistema finanziario dal rischio di sfruttamento per riciclare denaro o finanziare il terrorismo attraverso operazioni in grado di mascherare l'origine ovvero la destinazione illecita del denaro utilizzato.

L'attenzione, tuttavia, oltre che al sistema finanziario, fisiologicamente più esposto a rischi di illeciti utilizzi, è rivolta anche a quei soggetti e operatori che, pur

esterni al settore finanziario, agiscono in stretta collaborazione con quest'ultimo. La III Direttiva ha ridisegnato l'intero apparato preventivo puntando sul ruolo determinante della cooperazione e dello scambio di informazioni e prevedendo la costituzione, in ogni ordinamento, di una *Unità di informazione finanziaria* (Financial Information Unit - FIU). Tale organismo riceve, analizza e trasmette alle competenti autorità le segnalazioni di transazioni finanziarie che si sospetta siano legate a proventi di reato o a ipotesi di finanziamento del terrorismo. Sul fronte dei controlli, le autorità competenti sono chiamate ad esercitare verifiche efficaci e ad adottare misure dirette a garantire l'osservanza delle disposizioni, anche attraverso poteri di verifica ispettiva.

La III Direttiva ha, inoltre, indicato il principio della valutazione discrezionale del rischio quale elemento da prendere in considerazione non solo per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, ma anche per l'applicazione di misure differenziate, rafforzate o semplificate, di identificazione e adeguata verifica della clientela, in relazione a ipotesi di rischio minore o maggiore. Si tratta di un dovere da parte dei destinatari di *customer due diligence* da espletarsi attraverso l'acquisizione di ulteriori informazioni sul cliente e sulla sua operatività anche attraverso un monitoraggio continuo del rapporto.

## 1.2 La normativa italiana

I due decreti legislativi di recepimento della direttiva (109/2007 e 231/2007), hanno rispettivamente:

- previsto modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti del Consiglio dell'Unione europea 2580/2001 e 881/2002, nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- coordinato le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Il decreto legislativo 231/2007 ha inoltre introdotto una definizione di riciclaggio che recepisce quella contenuta nell'articolo 1, comma 2, della direttiva

2005/60/CE e comprende il cd. autoriciclaggio, cioè la condotta di colui che intenzionalmente utilizza e/o occulta i proventi derivanti dalla propria attività criminosa ovvero da un reato al quale ha partecipato in concorso. Tale nozione di riciclaggio, utilizzata ai soli fini applicativi del decreto stesso, non coincide con quella del codice penale italiano (articoli 648 bis e 648 ter<sup>1</sup>), che esclude la punibilità di colui che ricicla i proventi di un reato da lui commesso.

Tuttavia gli standard internazionali in materia indicano che la punibilità dell'autoriciclaggio è opportuna sia dal punto di vista dell'architettura giuridica, sia quale strumento per gli investigatori e i magistrati.<sup>2</sup> Il legislatore ha quindi ritenuto opportuno che l'autoriciclaggio sia considerato reato ai fini dell'azione di prevenzione.

La rilevanza assegnata dagli standard internazionali alla punibilità dell'autoriciclaggio conferma la necessità di introdurre tale reato nell'ordinamento penale italiano. Attualmente è all'attenzione del parlamento una proposta di modifica del codice penale che adegua la fattispecie del reato di riciclaggio agli standard internazionali.

Dopo il primo periodo di applicazione del decreto legislativo 109/2007 è emersa l'esigenza di procedere alla modifica di talune disposizioni, al fine di migliorare il sistema di prevenzione ed eliminare alcune difficoltà applicative.

È stato così modificato l'articolo 12 ed è stato introdotto un nuovo comma 12 bis.<sup>3</sup> Entrambe le modifiche attengono alle modalità per dare attuazione alla misura del congelamento di risorse economiche, disposta dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dall'Unione europea, a carico di soggetti sospettati di terrorismo. In particolare:

- è attribuita al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) la competenza ad individuare modalità operative alternative, rispetto alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione da parte dell'Agenzia del demanio, per

<sup>1</sup> L'articolo 648 bis prevede il reato di riciclaggio compiuto da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad esse altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. L'articolo 648 ter prevede il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, compiuto da chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

<sup>2</sup> L'opportunità di prevedere il cd. reato di autoriciclaggio era stata, infatti, evidenziata anche dal Fondo monetario internazionale che aveva rilevato la necessità di prevedere l'ipotesi criminosa rappresentata dalle attività e dalle operazioni compiute da coloro che hanno commesso o concorso alla commissione del reato presupposto.

<sup>3</sup> Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

- nel caso in cui i soggetti destinatari della misura del congelamento siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, si applica la procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal TUB e dal TUF. La procedura di amministrazione straordinaria durerà per tutto il periodo del congelamento e per il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il CSF, ne autorizzi la chiusura anticipata. *Ratio* di tale modifica normativa è la necessità di allineare i termini di durata della procedura di amministrazione straordinaria con quelli di vigenza delle misure di congelamento decise a livello internazionale.

Nel corso del 2008 sono state predisposte ulteriori modifiche al decreto legislativo 109/2007<sup>4</sup>:

- si rinvia a un regolamento per la disciplina puntuale delle modalità di intervento del CSF nell'ambito dei procedimenti internazionali di sua competenza (designazione, proposta di cancellazione, aggiornamento delle liste, monitoraggio dell'attuazione delle misure di congelamento e valutazione delle istanze di esenzione), e per l'individuazione delle categorie di documenti, formati o detenuti dal CSF, sottratti al diritto di accesso;
- si estendono le definizioni di fondi e risorse economiche, oggetto di congelamento, anche a fondi e risorse posseduti per interposta persona fisica o giuridica;
- si estende a fondi e risorse economiche, detenuti anche per interposta persona fisica o giuridica, l'ambito di applicazione del congelamento disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in relazione a nominativi inseriti nelle liste delle Nazioni Unite, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni attuative dell'Unione europea.

Queste ultime due modifiche sono necessarie per assicurare, a livello nazionale, il pieno rispetto della misura di congelamento di fondi e risorse

---

<sup>4</sup> Le modifiche riguardano gli articoli 1, lettere c) e d), 3, comma 4, e 4 del decreto legislativo 109/2007. La bozza di decreto legislativo, ottenuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari, è in attesa di emanazione.

economiche, prevista dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea a carico di soggetti inseriti nelle rispettive liste di persone fisiche e giuridiche legate ad organizzazioni terroristiche, per impedire l'utilizzo di risorse economiche e finanziarie per fini illeciti tra cui, *in primis*, per attività di finanziamento del terrorismo.

### 1.3 La lista Paesi terzi equivalenti.

Con il decreto del 12 agosto 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze ha individuato gli Stati extracomunitari ed i territori stranieri il cui sistema normativo relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo è considerato equivalente a quello comunitario. La lista riportata nel decreto ministeriale, che coincide con la *white list* frutto del *Common Understanding* comunitario, comprende i seguenti paesi:

Argentina;	Nuova Zelanda;
Australia;	Federazione Russa;
Brasile;	Singapore;
Canada;	Stati Uniti d'America;
Giappone;	Repubblica del Sudafrica;
Hong Kong;	Svizzera.
Messico;	

Sono quindi considerati *paesi equivalenti* tutti i membri del GAFI, con l'eccezione della Cina e della Turchia, i Territori d'oltremare olandesi (Aruba, Antille olandesi) e i Territori d'oltremare francesi (Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint Pierre e Michelon, Wallis e Futuna).

Dalla *white list* sono stati esclusi Jersey, Guernsey e l'Isola di Man in attesa degli esiti delle valutazioni internazionali tutt'ora in corso.

L'inclusione nell'elenco di Stati e territori equivalenti ha due effetti:

- gli enti creditizi e finanziari situati in paesi terzi equivalenti sono assoggettati agli obblighi semplificati di adeguata verifica;
- le persone e gli enti italiani soggetti agli obblighi antiriciclaggio possono avvalersi di intermediari situati in paesi terzi equivalenti per l'esecuzione

delle misure di adeguata verifica della clientela. Possono quindi fare affidamento sulle procedure di identificazione della clientela già compiute dall'intermediario extracomunitario nei confronti di un determinato soggetto, evitando di ripetere tali procedure in Italia.

#### **1.4 La normativa sui controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.**

##### **1.4.1 La normativa comunitaria**

Con il regolamento (CE) 1889/2005 del 26 ottobre 2005<sup>5</sup>, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, l'Unione ha deciso di dotarsi di uno strumento, complementare alla normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per monitorare i trasporti di denaro contante al seguito in entrata o in uscita dal territorio dell'Unione. il regolamento (CE) 1889/2005 prevede:

- l'obbligo di dichiarazione a carico di ogni persona fisica che entri nella Comunità o ne esca con al seguito denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, intendendosi per denaro contante anche strumenti negoziabili al portatore (ad esempio assegni), compresi strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque e strumenti incompleti firmati ma privi del nome del beneficiario;
- la specifica indicazione delle informazioni che la dichiarazione deve contenere;
- l'attribuzione alle autorità competenti a ricevere la dichiarazione (per l'Italia l'Agenzia delle dogane) di poteri di controllo delle persone fisiche, dei loro bagagli e mezzi di trasporto, nonché di trattenere il denaro contante mediante decisione amministrativa;
- la registrazione ed il trattamento delle informazioni e la loro messa a disposizione delle autorità indicate nell'art. 22 della direttiva 2005/60/CE (per l'Italia la UIF), concretizzandosi così la finalità del Regolamento;
- lo scambio delle informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e, in particolari condizioni, con la Commissione e con paesi terzi;

<sup>5</sup> Il regolamento ha trovato applicazione a decorrere dal 15 giugno 2007

- la sanzionabilità delle violazioni all'obbligo di dichiarazione.

In Italia uno strumento molto simile era già in funzione: il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 aveva già sostituito il regime della canalizzazione dei movimenti valutari (legge 4 agosto 1990, n. 227) con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito, dando così piena attuazione al principio della libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti d'importo. Queste le linee essenziali:

- completa liberalizzazione di tutti i trasferimenti di denaro o titoli al seguito;
- previsione di una dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi, per i trasferimenti eccedenti 12.500 euro, anche se provenienti da altro paese comunitario;
- specifiche norme in tema di sequestro;
- modifica del regime sanzionatorio.

Per l'ordinamento italiano le maggiori novità introdotte dalla normativa comunitaria sono state:

- la soglia di 10.000 euro da cui scatta l'obbligo di dichiarazione per i movimenti extra-comunitari di contante<sup>6</sup>;
- la specificazione di informazioni aggiuntive contenute nella dichiarazione, tra le quali l'indicazione del destinatario del denaro contante, dell'origine e della destinazione del denaro contante, dell'itinerario seguito e del mezzo di trasporto utilizzato;
- la previsione di forme di coordinamento e scambio di informazioni tra le autorità competenti ai sensi del regolamento 1889/2005 e le autorità di cui all'art. 22 della direttiva 2005/60/CE, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e/o la Commissione, al fine di integrare l'obbligo di controllare le operazioni effettuate tramite intermediari abilitati, di cui alla direttiva 2005/60/CE, con l'obbligo di monitorare movimenti di denaro contante da e verso la Comunità.

---

<sup>6</sup> La soglia prevista in precedenza dalla normativa nazionale era di 12.500 euro (art. 3 del decreto legge del 28 giugno 1990, n. 167)

La normativa comunitaria prevede solamente i controlli ai confini esterni del territorio dell'Unione. Lascia tuttavia la possibilità che i Paesi membri mantengano i controlli intracomunitari.

#### 1.4.2 La normativa italiana

Il decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195 ha introdotto le norme di coordinamento tra la disciplina comunitaria e le norme nazionali vigenti in materia.<sup>7</sup>

Interventi significativi hanno riguardato:

- la definizione di denaro contante oggetto dell'obbligo di dichiarazione, che comprende tutti gli strumenti non tracciabili utilizzati come mezzi di pagamento<sup>8</sup>;
- il procedimento di contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni;
- il sequestro delle somme non dichiarate<sup>9</sup>;
- la possibilità di effettuare un pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione) già al momento della contestazione della violazione o in alternativa entro 10 giorni dalla contestazione dell'infrazione.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Il decreto ministeriale 15 giugno 2007 ha uniformato il limite di importo per i passaggi intracomunitari al limite previsto per i passaggi extra UE, portando la soglia da 12.500 a 10.000 euro.

<sup>8</sup> La definizione è stata ripresa direttamente dal dall'art. 2 del regolamento 1889/2005. Sono individuati in dettaglio:

- Le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
- gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali i *traveller's cheque*;
- gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni, gli effetti all'ordine e i mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
- gli strumenti incompleti, compresi gli assegni, gli effetti all'ordine e i mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

Gli obblighi di dichiarazione non si applicano invece ai trasferimenti di vaglia postali e cambiari, né agli assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da istituti bancari o Poste Italiane s.p.a., che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

<sup>9</sup> Le somme eccedenti 10.000 euro, trasferite o che si tentano di trasferire, possono essere sequestrate nel limite del 40 per cento dell'importo eccedente, con priorità per le banconote e le monete in circolazione e, in mancanza o incapienza, per gli strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo. Le somme sequestrate confluiscono nel fondo di cui all'art. 61, comma 23, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, gestito da Equitalia Giustizia S.p.A.: rendendo possibile incamerare subito le somme non richieste.

<sup>10</sup> Il pagamento in misura ridotta, pari al 5 per cento dell'importo eccedente la franchigia di 10.000 euro, con un minimo di 200 euro, è precluso qualora l'importo eccedente la franchigia superi i

- l'attribuzione alla Banca d'Italia della completa competenza della gestione delle infrazioni in materia di raccolta di informazioni valutarie statistiche.

## 2. L'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA NEL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO

? 2.1

### 1.1 La posizione istituzionale della UIF

L'Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, è subentrata, dal 1° gennaio 2008, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) nell'attività di ricezione, analisi e comunicazione alle competenti autorità delle informazioni sulle ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo internazionale. Si tratta di una soluzione istituzionale conforme agli standard internazionali che individuano, quali caratteristiche essenziali di ogni UIF: l'autonomia operativa e gestionale; l'unicità a livello nazionale, connessa con l'accentramento delle segnalazioni in un unico punto; la specializzazione nelle funzioni di analisi finanziaria; la capacità di scambiare, in modo diretto e autonomo, informazioni di tipo finanziario, amministrativo e investigativo. Il decreto legislativo 231/2007 ha confermato il modello di UIF di tipo amministrativo, incentrato sull'indipendenza funzionale dell'autorità responsabile della ricezione e dell'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette. Questa attività si distingue sia dall'analisi investigativa sia dalla successiva repressione del reato, valorizzando la funzione di "filtro" assegnata alla UIF, a tutela dell'integrità del sistema finanziario ed economico.

### 2.2 I compiti della UIF

La UIF esamina i flussi finanziari che transitano sul territorio nazionale, riceve le segnalazioni di operazioni sospette, esamina ed elabora le informazioni ottenute e i dati in suo possesso, analizza il flusso mensile di segnalazioni aggregate

trasmesso dagli intermediari ed effettua approfondimenti e studi su singole anomalie riscontrate.

Per l'esecuzione dell'approfondimento finanziario la UIF può acquisire ulteriori informazioni presso i soggetti obbligati, utilizzare le informazioni e i dati in suo possesso, avvalersi degli archivi ai quali può accedere ai sensi del decreto legislativo 231/2007 (ad esempio l'archivio dei rapporti finanziari presso l'Anagrafe tributaria) o sulla base di protocolli di collaborazione stipulati con altre autorità nazionali. L'approfondimento finanziario include lo scambio di informazioni con omologhe autorità antiriciclaggio estere.

In relazione all'esito di tali analisi la UIF trasmette le segnalazioni ritenute meritevoli di un seguito investigativo al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, comunica all'Autorità Giudiziaria i fatti di possibile rilevanza penale e archivia le segnalazioni che reputa infondate. La UIF può altresì sospendere operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, su richiesta degli organi investigativi, dell'Autorità Giudiziaria, ovvero d'iniziativa, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini. Il provvedimento di sospensione è adottato in stretto coordinamento con le autorità inquirenti.

La UIF svolge, inoltre, analisi e studi su singole anomalie, su settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su realtà economiche territoriali. I risultati di carattere generale degli studi effettuati sono portati a conoscenza delle forze di polizia, delle Autorità di vigilanza di settore, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia e del Procuratore nazionale antimafia. Alla DIA e al NSPV la UIF riferisce in merito agli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergano fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La UIF favorisce la promozione della collaborazione attiva dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio: a monte, attraverso la proposta di indicatori di anomalia poi adottati dalla Banca d'Italia, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della giustizia, ciascuno per i soggetti controllati, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette; a valle, fornendo ai soggetti obbligati un'informazione di ritorno sull'esito delle segnalazioni.


### 3. LE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

#### 3.1 Attività in materia di operazioni sospette

Le segnalazioni di operazioni sospette (di seguito SOS) sono trasmesse alla UIF quale autorità destinataria delle stesse ai sensi degli articoli 6, comma 6, lettera b) e 41, comma 1, del decreto legislativo 231/2007, con funzione di filtro della segnalazione.

Sono state trasmesse alla UIF 14.602 segnalazioni, con un incremento di oltre il 16 per cento (circa 2000 SOS) rispetto al numero di segnalazioni trasmesse nel 2007. Complessivamente il numero di segnalazioni ricevute a partire dal 1997 è di 84.000 unità, di cui circa 3700 attinenti a sospette attività di finanziamento del terrorismo (di queste 360 sono pervenute nel 2008).

*Numero di segnalazioni pervenute – Fonte UIF  
(1997 – 2008)*



L'attività di analisi e di elaborazione della UIF si basa, oltre che sui dati desunti dai propri archivi o ricevute dai soggetti segnalanti, anche su informazioni provenienti da fonti diverse; rilevante è lo scambio informativo con le Autorità di

vigilanza di settore, con omologhe autorità estere o con fonti amministrative pubbliche<sup>11</sup>.

La UIF ha archiviato oltre 1.000 segnalazioni ritenute non meritevoli di approfondimento investigativo (rispetto alle 941 del 2007). D'intesa con gli organi investigativi, la UIF sta valutando la possibilità di ampliare il campo delle archiviazioni attraverso l'individuazione di ulteriori fattispecie ritenute di scarsa significatività finanziaria.

**Numero di segnalazioni archiviate - Fonte UIF (1997-2008)**

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Numero di segnalazioni</b>	45	18	32	108	154	1.667	996	1.002


L'operazione segnalata può essere sospesa, anche su richiesta degli organi investigativi o dell'autorità giudiziaria. Si tratta di operazioni caratterizzate da un elevato grado di anomalia. A seguito di regolare istruttoria e d'intesa con gli organi investigativi, sono stati adottati 27 provvedimenti di sospensione (il doppio rispetto al 2007 a fronte, però, di un valore economico delle operazioni sospese inferiore).

**Provvedimenti di sospensione adottati e relativi fondi bloccati (importi in milioni di euro) – Fonte UIF**

Anno	Provvedimenti	Valore totale operazioni oggetto di sospensione (milioni di euro)
1997	1	0,08
1998	4	5,87
1999	9	9,82
2000		
2001	3	1,28
2002	6	0,61
2003	5	6,55
2004	17	6,29
2005	9	35,72
2006	12	7,31
2007	13	12,13
<b>2008</b>	<b>27</b>	<b>10,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>106</b>	<b>96,07</b>

<sup>11</sup> In un prossimo futuro la stipula di protocolli d'intesa con altre amministrazioni consentirà alla UIF l'accesso a ulteriori tipologie di informazioni, contribuendo all'ulteriore rafforzamento della capacità di analisi.

L'attività di approfondimento ha portato a ritenere necessario per circa 13.400 segnalazioni un seguito investigativo da parte della Guardia di finanza (NSPV) e della DIA. Nel 2007 le segnalazioni trasmesse a tali organismi investigativi erano state quasi 11.700: l'incremento è pari a circa il 14 per cento.



(Fonte UIF)

Le segnalazioni sono trasmesse alla Guardia di finanza (NSPV) e alla DIA corredate da una relazione tecnica. Gli organismi investigativi prendono in carico le segnalazioni secondo le rispettive competenze. Il NSPV effettua un'analisi pre-investigativa al fine di individuare le segnalazioni da sottoporre ad approfondimento con poteri di polizia valutaria, quindi comunica alla UIF le segnalazioni per le quali ha disposto l'inoltro ai reparti territorialmente competenti. La DIA prende in carico, invece, i casi attinenti la criminalità organizzata. Gli organismi investigativi provvedono a comunicare alla UIF l'esito delle segnalazioni. Per l'anno di riferimento 2008, gli organismi investigativi hanno comunicato alla UIF l'esito di 6174 SOS.


**Esiti delle SOS comunicati all'UIF (Fonte UIF)**

	2007	2008
<b>SOS per le quali gli OO.II. hanno comunicato l'esito di cui:</b>	<b>5.884</b>	<b>6.174</b>
trasmesse all'autorità giudiziaria	347	126
relative a casi già all'att.ne dell' A.U.	234	161
prese in carico dalla DIA	124	63
inoltrate dal NSPV ai reparti locali	3.566	4.753
archivate dagli OO.II.	1.613	1.071

*Nota: i dati relativi agli esiti sono stati sottoposti ad una revisione complessiva ed hanno conseguentemente subito delle variazioni rispetto ai dati forniti nella relazione sull'attività svolta dall'UIF nel 2007.*

**3.2 I flussi delle segnalazioni degli intermediari finanziari**

Riguardo alla fonte di provenienza, 14.069 segnalazioni sono pervenute dagli intermediari finanziari. Si conferma la costante attenzione di tale categoria di soggetti obbligati a fornire la collaborazione attiva indispensabile per l'individuazione delle operazioni illegali e, conseguentemente, l'individuazione di tipologie di operatività particolarmente pericolose per il sistema finanziario.

**Numero di SOS trasmesse dagli intermediari finanziari (1997-2008)  
(Fonte UIF)**

Analizzando, per categoria segnalante, i dati relativi alle SOS pervenute dagli intermediari finanziari, si rileva un sensibile aumento delle segnalazioni trasmesse da Poste italiane s.p.a. Resta pressoché invariato, e assai modesto, il numero di segnalazioni inviate dagli intermediari finanziari ex 106 e 107 TUB e risulta dimezzato il numero di segnalazioni trasmesse dagli intermediari assicurativi. Immutato invece il livello di collaborazione attivo prestato dalle banche che si conferma il più elevato nella categoria generale degli intermediari finanziari.

**Ripartizione del numero delle SOS per categorie di intermediari finanziari  
(Fonte UIF)**

<b>Categorie</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<i>Banche</i>	94,4	88,6	85,1	85,8	88,2	80	82,8	81,5	78,5
<i>Poste Italiane spa.</i>	0,9	3,4	3,5	1,6	2,5	4,1	6,2	8,8	11,5
<i>Società finanziarie (artt. 106 e 107 TUB)</i>	3,4	3,5	7	9,6	6,3	13,5	8,9	7,5	8,7
<i>Imprese ed enti assicurativi</i>	0,9	2,9	3,7	2,3	2,2	1,8	1,6	2	1,1
<i>Altri</i>	0,4	1,6	0,7	0,7	0,4	0,6	0,5	0,2	0,2
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

All'interno delle singole categorie di intermediari finanziari, è estremamente modesta la percentuale delle finanziarie ex 106 e 107 che hanno effettuato segnalazioni (solo 2 finanziarie ogni cento).

**Numero di operatori che hanno effettuato almeno una segnalazione per tipologia di intermediario (2006-2008)**

<i>Categorie</i>	2006	2007	2008	Numero di interm in attività (31/12/2008)
<i>Banche e Poste Italiane SpA</i>	357	381	411	831
<i>Società finanziarie (artt. 106 e 107 TUB)</i>	24	25	30	1678
<i>Imprese ed enti assicurativi</i>	37	34	27	104
<i>Altri</i>	23	20	21	

(Fonte UIF)

Quanto alla tempistica delle segnalazioni, la UIF evidenzia la necessità di ridurre i tempi della procedura di segnalazione, per assicurare il corretto funzionamento del sistema di prevenzione e l'efficacia di eventuali indagini. Le segnalazioni, infatti, sono spesso trasmesse a distanza di qualche mese dalla data dell'operazione segnalata in quanto gli intermediari effettuano un monitoraggio prolungato dell'operatività del cliente prima di effettuare la segnalazione alla UIF. In altri casi si procede alla segnalazione non a seguito di anomalie rilevate sull'operatività del cliente ma, ad esempio, sulla base di notizie o fatti non direttamente collegati ai movimenti finanziari (ad esempio per il coinvolgimento del cliente in indagini di cui l'intermediario viene a conoscenza attraverso i mass-media).

### **3.2.1 Distribuzione regionale e tipologia delle segnalazioni**

Riguardo alla distribuzione regionale delle segnalazioni, l'analisi delle SOS conferma che la Lombardia e il Lazio rimangono le regioni nelle quali è trasmesso il maggior numero di segnalazioni. Per la corretta valutazione dei dati relativi alla provenienza geografica delle SOS non basta riferirsi a indicatori di carattere economico e finanziario, ma occorre considerare anche dinamiche demografiche e sociali. In tale ottica la posizione di Lombardia e Lazio è coerente con il loro peso nell'economia nazionale.